



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

**Testo approvato, nella versione definitiva, dal Senato accademico
nella seduta del 26 giugno 2018**

Titolo V

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Articolo 64

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo e nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (nel seguito ARDSU) sono indette ogni biennio accademico con decreto del Rettore, in un periodo, di norma, compreso tra il 1° aprile e il 30 maggio dell'anno accademico in cui scade il mandato in corso. La data delle votazioni dovrà coincidere possibilmente con i periodi di maggiore attività didattica nell'Ateneo.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nell'Albo ufficiale dell'Ateneo almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le votazioni.
3. Contestualmente alle elezioni di cui al comma 1, qualora se ne ravvisi l'opportunità, sono indette con provvedimento dei Direttori delle singole Strutture primarie le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di studio, con le modalità disciplinate nei rispettivi Regolamenti di funzionamento delle strutture primarie e dei singoli corsi di studio.

Articolo 65

Rappresentanti da eleggere

1. Il numero dei rappresentanti da eleggere in seno a ciascun organo sono:
 - a. cinque rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;
 - b. due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione;
 - c. un rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione;
 - d. due rappresentanti degli studenti nel Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (nel seguito CUG);
 - e. due rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport;
 - f. da cinque a undici rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture primarie, di cui un dottorando da eleggere con elezione separata;
 - g. un rappresentante degli studenti nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU.
2. Il numero dei rappresentanti degli studenti di cui alla precedente lett. f. è determinato nella misura del 15% degli altri componenti il Consiglio della Struttura primaria.

Articolo 66

Quorum per la validità delle elezioni

1. Ciascuna elezione è valida se alla votazione abbia preso parte il 20% degli aventi diritto al voto. Ove una votazione non sia valida, non si procede allo scrutinio.
2. La votazione non valida può essere ripetuta una sola volta.



Articolo 67
Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel CUG, nel Comitato per lo Sport e nel Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca alla data di inizio delle votazioni.
2. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle strutture primarie spetta, per ogni singola Struttura primaria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla medesima Struttura primaria alla data di inizio delle votazioni.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei dottorandi nei Consigli delle strutture primarie spetta, per ogni singola Struttura primaria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati nella medesima Struttura primaria alla data di inizio delle votazioni.
4. La regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni.

Articolo 68
Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di studio dell'Ateneo, entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dottorandi in regime di proroga.
3. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi è di due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta.
4. Non possono essere presentate candidature in più organi e in più liste. Ove si verifichi tale circostanza, saranno annullate tutte le candidature.

Articolo 69
Elenchi degli elettori

1. La qualità di elettore risulta dall'inclusione negli elenchi degli aventi diritto al voto, consultabili sul sito web dell'Ateneo almeno venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni devono essere segnalate al competente ufficio dell'Amministrazione nei dieci giorni successivi alla pubblicazione degli stessi.
2. Lo studente che non risulti incluso negli elenchi, può, comunque, esercitare il diritto di voto, previo accertamento dell'effettiva regolare iscrizione da parte del Presidente del seggio presso la Segreteria studenti.

Articolo 70
Presentazione liste e candidature: *sistema proporzionale*

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di seguito elencati si svolgono con il sistema proporzionale, sulla base di liste concorrenti di candidati:

- a. Senato accademico;
 - b. Consiglio di amministrazione;
 - c. Comitato per lo Sport;
 - d. CUG;
 - e. Consigli delle strutture primarie, limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione e/o acronimo e da un simbolo. La stessa deve comprendere un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi arrotondata all'unità superiore.
 3. I candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e data di nascita, del corso di studio al quale sono iscritti, dell'anno di iscrizione, del numero di matricola e devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.
 4. L'accettazione della candidatura da parte di ciascuno studente deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla quale deve essere allegata obbligatoriamente la copia di un valido documento di riconoscimento.
 5. La presentazione delle liste dei candidati, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del ventesimo giorno antecedente quello fissato per votazioni, mediante deposito presso il competente ufficio dell'Amministrazione, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.
 6. Contestualmente alla presentazione di ciascuna lista, e comunque non oltre il quinto giorno antecedente quello della votazione, possono essere designati dal presentatore ufficiale i relativi rappresentanti di lista, di cui uno titolare e uno supplente, per ogni seggio elettorale, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del cognome e nome, del luogo e data di nascita, del corso di studio di appartenenza, del numero di matricola e del recapito telefonico. Nessun candidato può essere designato rappresentante di lista.
 7. Ciascuna lista, unitamente al simbolo su supporto magnetico, deve essere presentata da un elettore, primo firmatario di uno degli organi presenti nella medesima lista, che assume la veste di presentatore ufficiale. Della presentazione di ciascuna lista è rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione della data, dell'ora e del numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
 8. Qualora la denominazione e/o acronimo o il simbolo di una lista sia confondibile con quello di una lista già presentata, oppure appaia scorretto o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale (nel seguito CEC) di cui oltre, invita il presentatore ufficiale a modificarlo entro due giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
 9. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore sul sito web dell'Ateneo almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, mediante apposito manifesto nel quale le liste sono elencate secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 71

Sottoscrizione delle liste: *sistema proporzionale*

1. Le liste dei candidati per l'elezione nel Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo Sport e CUG devono essere corredate, per ciascun organo, dalle firme di almeno quindici studenti aventi diritto al voto.
2. Le liste dei candidati per l'elezione nei Consigli delle strutture primarie devono essere corredate dalle firme di almeno dieci studenti aventi diritto al voto. Tali firme di sostegno devono appartenere a studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alle stesse Strutture primarie per le quali la lista viene presentata. Le firme di studenti iscritti a corsi di studio afferenti ad altre Strutture primarie non saranno prese in considerazione.
3. I candidati non devono risultare tra i firmatari delle liste.
4. Per ciascun organo nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Ove si verifichi tale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

circostanza, è valida la sola firma della lista che sia stata depositata per prima.

5. Nell'ambito della stessa lista, ciascun elettore può sostenere le candidature per più di un organo.

6. Le firme di sostegno devono essere apposte in calce a ciascuna lista, che deve essere corredata obbligatoriamente dalla copia di un valido documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore.

7. Tali firme devono essere apposte su moduli predisposti dall'Amministrazione che contengono la denominazione e il simbolo della lista che si intende sostenere. I sottoscrittori devono indicare chiaramente il proprio cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio di appartenenza e il numero di matricola.

8. La regolarità della presentazione delle candidature e delle firme che accompagnano ciascuna lista è verificata dalla CEC con il supporto dell'ufficio dell'Amministrazione competente.

9. Le candidature e le firme di sostegno irregolari o non comprensibili sono eliminate. Se il numero dei candidati o delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, la lista è eliminata.

10. Dell'eliminazione di un singolo candidato o di una lista è data tempestiva comunicazione al presentatore della lista, il quale entro due giorni dalla notifica può fare ricorso alla CEC che decide entro i due giorni successivi.

Articolo 72

Presentazione candidature: *sistema maggioritario*

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di seguito elencati si svolgono con il sistema maggioritario, sulla base di candidature individuali:

- a. Nucleo di valutazione;
- b. Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU;
- c. Consigli delle strutture primarie, limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

2. Ogni candidato, all'atto della presentazione della propria candidatura, eventualmente contrassegnata da un simbolo, deve indicare il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio o di dottorato di appartenenza e l'anno di iscrizione, il numero di matricola, il recapito e l'indirizzo di posta elettronica, allegando obbligatoriamente copia di un valido documento di riconoscimento.

3. La presentazione delle candidature, distinte per ciascun organo, deve essere effettuata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 del ventesimo giorno antecedente quello fissato per votazioni, mediante deposito presso il competente ufficio dell'Amministrazione, che le contrassegnerà con un numero ordinale progressivo secondo l'ordine di presentazione.

4. Qualora un candidato, per giustificati motivi, sia impossibilitato a presentare personalmente la propria candidatura può inviare la stessa - corredata da valido documento di riconoscimento e dalle necessarie firme di sostegno - entro il termine di cui al precedente comma, mediante posta elettronica certificata, in formato pdf, all'indirizzo pec istituzionale dell'Ateneo. In tal caso, l'orario di arrivo sarà considerato ai fini dell'assegnazione del numero ordinale di presentazione.

5. Contestualmente alla presentazione della candidatura e comunque non oltre il quinto giorno antecedente quello della votazione, il candidato può designare un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale, con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio o di dottorato di appartenenza, del numero di matricola e del recapito telefonico. Tali rappresentanti possono anche coincidere con i rappresentanti di lista.

6. Nel caso in cui il simbolo di una candidatura sia confondibile con altri ovvero appaia scorretto o sconveniente, la CEC invita il candidato a modificarlo nei due giorni successivi, pena l'esclusione dalle elezioni.

7. Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, mediante apposito manifesto nel quale le candidature sono elencate secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 73

Sottoscrizione delle candidature: *sistema maggioritario*

1. Ogni candidatura presentata per il Nucleo di valutazione e il Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU deve essere corredata dalle firme di almeno quindici studenti aventi diritto al voto.
2. Ogni candidatura presentata per la rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato nei Consigli delle Strutture primarie deve essere corredata dalle firme di almeno cinque dottorandi aventi diritto al voto. Le firme di sostegno devono appartenere a dottorandi iscritti a corsi di dottorato afferenti alla Struttura primaria per la quale il candidato si presenta. Le firme di studenti iscritti a corsi di dottorato afferenti ad altre Strutture primarie non sono prese in considerazione.
3. Le firme di sostegno devono essere apposte su moduli predisposti dall'Amministrazione, indicando, per ciascun sottoscrittore, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il corso di studio/di dottorato di appartenenza ed il numero di matricola. Per ciascun sottoscrittore, inoltre, deve essere allegata, obbligatoriamente, copia di un valido documento di riconoscimento.
4. I candidati non possono risultare tra i firmatari di sostegno.
5. Per ciascun organo, nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. Ove si verifichi tale circostanza, è valida la sola firma della candidatura che sia stata depositata per prima.
6. La regolarità della presentazione delle candidature e delle relative firme di sostegno è verificata dalla competente CEC con il supporto dell'ufficio dell'Amministrazione competente.
7. Le candidature e le firme irregolari o non comprensibili sono eliminate. Se il numero delle firme di sostegno è inferiore ai minimi richiesti, la candidatura è eliminata.
8. Di tale eliminazione viene data tempestiva comunicazione al candidato interessato, il quale entro due giorni dalla notifica può fare ricorso alla CEC che decide entro i due giorni successivi.

Articolo 74

Ritiro liste e/o candidature

1. Le liste o le singole candidature possono essere ritirate entro la data di scadenza fissata per la presentazione delle stesse.

Articolo 75

Propaganda elettorale e sanzioni

1. La propaganda elettorale inizia dopo la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo del manifesto elettorale contenente le liste e le candidature riscontrate regolari dalla CEC. La stessa dovrà terminare alle ore 24.00 del giorno precedente il primo giorno di votazione.
2. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste l'uso di aule per le assemblee, eguali spazi all'interno delle varie sedi dell'Ateneo per l'affissione del materiale utile per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel rispetto del principio della par condicio tra le liste.
3. È proibita l'affissione di documentazione elettorale al di fuori di tali spazi.

4. È vietata l'utilizzazione del sito web dell'Università per fini di propaganda elettorale.
3. Chiunque rimuova o renda inutilizzabile la documentazione propagandistica regolarmente affissa negli spazi da sostenitori di un'altra lista elettorale o ne impedisca l'affissione o la diffusione, ovvero affigga materiale di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi assegnati alla lista di appartenenza, può essere segnalato alla CEC. Sono altresì passibili di segnalazioni i soggetti che, nell'ambito della campagna elettorale, si rendano responsabili di atti non conformi alle modalità di corretto svolgimento della campagna medesima, nonché di danneggiamenti a beni mobili e immobili dell'Ateneo.
4. Nel giorno precedente il primo giorno di votazione e per l'intera durata delle votazioni medesime vigono i divieti di cui all'art. 9 della Legge n. 212/56 e s.m.i.. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati e manifesti elettorali. Nei giorni destinati alla votazione è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compresa la distribuzione di materiale propagandistico tramite attività di volantaggio, entro il raggio di 200 metri dagli ingressi delle sedi dell'Ateneo.
5. È vietata ogni altra forma di propaganda elettorale, anche con mezzi telematici (social network e sistemi di messaggistica istantanea) al di fuori dei tempi previsti per la campagna elettorale, riconducibile a liste o candidati.
6. È vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini come stabilito dal D.L. 1 aprile 2008 n. 49, convertito dalla L. 30 maggio 2008, n. 96.
7. Chiunque turbi in qualsiasi modo il regolare svolgimento della campagna elettorale o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto è sanzionato dalla CEC con provvedimenti proporzionati alla gravità di ciascun caso e al numero degli episodi riguardanti studenti appartenenti ad una stessa lista.
8. Le sanzioni, applicate dalla CEC, consistono, secondo le disposizioni dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071, nell'ammonizione, in una lettera di richiamo, nell'esclusione di uno studente dall'elettorato attivo e/o passivo, nell'esclusione di una lista dalla competizione elettorale, qualora la CEC abbia valutato che una serie di comportamenti illeciti, di grave violazione delle norme previste, siano addebitabili a più studenti appartenenti ad una medesima lista.
9. Ad eccezione dell'ultimo caso sopraindicato, vale il principio che la responsabilità degli atti è sempre di ordine personale, ossia riferita alla singola persona fisica.
10. Ulteriori norme non previste dal presente Regolamento, volte a disciplinare l'attività di propaganda, potranno eventualmente essere disposte nel corso della procedura elettorale.

Articolo 76 **Commissione Elettorale Centrale**

1. È costituita, con decreto del Rettore, la Commissione Elettorale Centrale (CEC), composta da almeno tre componenti di comprovata esperienza, scelti tra i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo.
2. La CEC accerta, con il supporto dell'ufficio amministrativo competente, la regolarità delle firme di sostegno, delle candidature presentate e delle liste presentate, verificando che le stesse non siano confondibili tra loro o scorrette o sconvenienti. Decide sugli eventuali ricorsi relativi a tutte le operazioni elettorali dalla data del decreto di indizione delle elezioni alla pubblicazione dei risultati. La CEC si riunisce al termine delle operazioni di voto per accertare il raggiungimento del quorum previsto per la validità delle elezioni. Elabora i dati elettorali pervenuti dai seggi dando immediata comunicazione dei risultati definitivi al Rettore.
3. Le decisioni della CEC sugli eventuali ricorsi sono inoppugnabili.

Articolo 77
Seggi elettorali

1. Presso ciascuna Struttura primaria è costituito un seggio elettorale. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto da parte del maggior numero di studenti, potranno essere costituiti anche più seggi elettorali nell'ambito della stessa Struttura primaria, ove l'attività didattica si svolga in più plessi.
2. L'ubicazione dei seggi elettorali viene resa pubblica con avviso del Rettore pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Ogni seggio elettorale è composto da:
 - a. un Presidente scelto tra il personale docente e/o tecnico-amministrativo, di comprovata esperienza;
 - b. quattro componenti scelti tra il personale tecnico-amministrativo.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti, il Vice presidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza e il Segretario.
5. Il seggio opera validamente se in esso sono presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice presidente.
6. I rappresentanti di lista e/o di ciascun candidato possono assistere ai lavori del seggio.

Articolo 78
Votazioni

1. Presso ciascun seggio elettorale sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio stesso. L'elettore è identificato mediante esibizione del libretto universitario o di un valido documento di riconoscimento; in mancanza, uno dei componenti del seggio, nel caso conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità.
2. Per ogni elezione, ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Articolo 79
Schede elettorali

1. Ad ogni elezione è abbinata una scheda elettorale di colore diverso.
2. Per le elezioni che si svolgono con il *sistema proporzionale*, le schede elettorali riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione, le denominazioni e i simboli delle liste. L'elettore contrassegnerà la denominazione o il simbolo della lista prescelta, scrivendo, con la matita fornita dal seggio, possibilmente in stampatello o comunque in modo chiaro e leggibile, nella riga tracciata a lato della lista stessa, il cognome e il nome (o solo il cognome, qualora esso sia sufficiente per l'identificazione) del candidato che intende votare. In caso di omonimia, l'elettore deve indicare ulteriori elementi identificativi (ad es. la data di nascita).
3. Per le elezioni che si svolgono con il *sistema maggioritario*, le schede elettorali riportano elencati, secondo l'ordine di presentazione, i nominativi dei singoli candidati con l'eventuale relativo simbolo. L'elettore esprimerà la propria preferenza contrassegnando, con la matita fornita dal seggio, il nominativo del candidato prescelto o il relativo simbolo, se presentato.

Articolo 80
Insediamiento dei seggi elettorali e operazioni di voto

1. I seggi elettorali si insediano alle ore 16.00 del giorno precedente quello fissato per la votazione per procedere a tutte le operazioni preliminari alla votazione stessa.

2. Al termine di tali operazioni, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Provvede, quindi, alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura e custodisce personalmente le chiavi della porta di accesso al seggio. Di tutte le operazioni effettuate è redatto processo verbale.
3. Alle ore 8.30 del primo giorno di votazione, il Presidente, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
4. Alle ore 9.00 hanno inizio le operazioni di voto. Ad ogni elettore, previa identificazione, viene consegnato un numero di schede pari al numero di elezioni per le quali l'elettore è chiamato a votare.
5. Le operazioni di voto sono svolte nei due giorni indicati nel decreto di indizione delle elezioni, secondo i seguenti orari:
 - il primo giorno dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
 - il secondo giorno dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
6. Sono ammessi al voto tutti gli elettori che, al momento della chiusura del seggio, sono presenti nei locali in cui è ubicato il seggio.
7. Alle ore 18.00 del primo giorno di votazione, constatata l'assenza di elettori presenti nel seggio, il Presidente dichiara chiuse le operazioni di voto. Provvede, quindi, alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura e custodisce personalmente le chiavi della porta di accesso al seggio.
8. Alle ore 8.30 del secondo giorno di votazione, il Presidente, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni. Alle ore 9.00 hanno inizio le operazioni di voto che proseguono ininterrottamente fino alle ore 17.00. Il Presidente, alle ore 17.00, constatata l'assenza di elettori presenti nel seggio, dichiara chiuse le votazioni, accerta il numero dei votanti per ciascun organo e trasmette i dati, in via telematica, alla CEC. Il Presidente, quindi, provvede a sigillare le urne e a chiudere le finestre e le porte di accesso al seggio, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura e custodisce personalmente le chiavi della porta di accesso al seggio.
9. Di tutte le operazioni effettuate è redatto processo verbale.

Articolo 81

Operazioni di scrutinio

1. Alle ore 9.00 del giorno successivo a quello della chiusura delle votazioni, ciascun Presidente, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente e preso atto del quorum accertato dalla CEC per ciascun organo, dà inizio alle operazioni di scrutinio per le sole elezioni risultate valide, che proseguono ininterrottamente sino alla conclusione.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:
 - a. Senato accademico;
 - b. Consiglio di amministrazione;
 - c. Nucleo di valutazione;
 - d. CUG;
 - e. Comitato per lo Sport;
 - f. Consigli delle Strutture primarie (studenti e dottorandi);
 - g. Comitato Paritetico di Amministrazione dell'ARDSU.
4. Il numero complessivo dei votanti, per ciascuna elezione, dovrà corrispondere al numero delle schede votate.
5. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione dei voti contestati. I voti sono ammessi ogniqualevolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

6. Sono nulli i voti di preferenza:

- riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- successivi alla prima preferenza espressa;
- riferiti a candidati non designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista.

La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano l'annullamento del voto di lista, se espresso.

7. Sono dichiarate nulle le schede che:

- non permettono la possibilità di identificare la lista prescelta;
- presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- non sono vidimate dal seggio;
- non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse;
- non sono contrassegnate con la matita fornita dal seggio.

8. Se l'elettore non ha contrassegnato la denominazione o il simbolo della lista, ma ha indicato solamente la preferenza per un candidato compreso nella medesima lista, il voto è valido sia come voto di lista sia come voto di preferenza.

9. Sono considerate bianche le schede che non presentano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura apposte dall'elettore.

10. Al termine delle operazioni di scrutinio, è redatto il verbale di tutte le operazioni compiute e sono predisposti tanti plichi quante sono le votazioni effettuate nel seggio.

11. Ogni plico deve contenere, raccolte in buste separate, le schede votate, le schede bianche, le schede nulle, le schede contestate non assegnate, le schede contestate e provvisoriamente assegnate, le schede vidimate e non votate e i registri di spoglio. Tutti i plichi devono essere sigillati e firmati sui lembi dal Presidente e dai componenti del seggio. In un plico a parte, anch'esso sigillato e firmato sui lembi, sono inseriti tutti i verbali relativi alle operazioni di voto e gli elenchi dei votanti. I plichi e tutto il materiale elettorale devono essere consegnati all'ufficio competente dell'Amministrazione che ne curerà la conservazione fino all'esame da parte della CEC, che elabora i dati e comunica i risultati definitivi al Rettore.

12. Le schede elettorali sono conservate fino alla nomina degli eletti con decreto del Rettore.

Articolo 82

Attribuzione delle rappresentanze

1. Le rappresentanze elette con il *sistema proporzionale* sono attribuite con il seguente criterio:

- a. per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b. per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c. la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, etc., fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d. tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti, è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e. le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato al punto precedente;
- f. risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, risulta eletto il candidato che precede per ordine di lista.

2. Per le rappresentanze elette con il *sistema maggioritario*, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane di età.

Articolo 83
Proclamazione degli eletti e ricorsi

1. I risultati elettorali, accertati dalla CEC, sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo entro dieci giorni dalla data dell'ultimo giorno di votazione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali possono essere proposti ricorsi alla CEC, sui quali la medesima Commissione decide, in via definitiva, entro cinque giorni dalla ricezione degli stessi, sentiti, eventualmente, il primo firmatario della lista e il Presidente del seggio elettorale.
3. Trascorsi i termini di cui al precedente comma 2 e decisi i ricorsi presentati, il Rettore nomina i rappresentanti eletti in seno ai vari organi con proprio decreto, pubblicato nell'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 84
Decorrenza dei mandati

1. Il mandato degli studenti è di due anni accademici.
2. Il loro mandato ha inizio il 1° ottobre del primo anno accademico e termina il 30 settembre del secondo anno accademico.

Articolo 85
Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Lo studente eletto decade dalla carica per rinuncia, per perdita dello status di studente iscritto all'Università degli Studi della Basilicata.
2. Gli eletti con il *sistema proporzionale* che cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti della stessa lista; in caso di esaurimento di candidati della stessa lista subentra il primo dei non eletti della lista che ha ottenuto il quoziente più alto.
3. Gli eletti con il *sistema maggioritario* che cessano dalla carica sono sostituiti dal primo dei non eletti.

- OMISSIS -